



DOTT. GIAN MARIA PIACENTINO
NOTAIO

ATTO
DI

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DELL'ASSOCIAZIONE "CLUB ALPINO
ITALIANO- Sezione di Coazze**

Ricevuto il

6 Aprile 2013
59581/25609

Repertorio N.

PIACENTINO Dr. GIAN MARIA
NOTAIO IN GIAVENO

10130 (TO) - Piazza Molines, 14 - Tel. 011/937.77.87
10130 - Via P. Micca, 12 - Tel. 011/54.21.51 - 54.43.91

Repertorio n. 59581

Raccolta n. 25609

Verbale dell'assemblea straordinaria dell'Associazione **"Club Alpino Italiano - Sezione di Coazze"**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredici il giorno sei del mese di aprile (06.04.2013) in
Giaveno, nel mio studio in Piazza Molines n. 14, alle ore nove e
trenta circa.

Avanti me dottor Gian Maria Piacentino Notaio alla sede di Giaveno,
iscritto al Collegio Notarile dei distretti Riuniti di Torino e Pinerolo,
è presente il signor:

Usseglio Alfio, nato a Coazze (TO) il 4 giugno 1952, residente a
Coazze (TO), Via al Castello n. 3.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo,
mi dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma in quali-
tà di Presidente del Direttivo dell'Associazione non riconosciuta:

"Club Alpino Italiano - Sezione di Coazze", con sede legale in
Coazze (TO), Via Giacomo Matteotti n. 128, codice fiscale
0526122015,

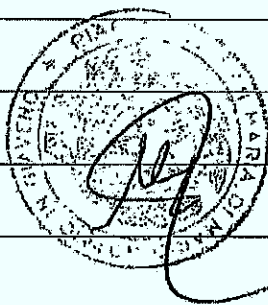
e mi chiede di redigere il verbale d'Assemblea della predetta Asso-
ciazione, qui convocata, in sede straordinaria, per discutere e deli-
berare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- Richiesta della Personalità Giuridica, adempimenti formali e deli-
bere conseguenti.

Su designazione di tutti gli intervenuti, assume la Presidenza il com-

	parente, il quale	
	dato atto	
	- che la presente assemblea è stata convocata in questo giorno, ora	
	e luogo in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima,	
	già convocata per il giorno 31 Marzo 2013 alle ore ventiquattro e mi-	
	nuti trenta, presso la sede;	
	constatata	
	- la presenza, in proprio, di n. 7 (sette) associati;	
	- del Consiglio Direttivo (organo di gestione), la presenza di esso	
	comparsente, quale Presidente, e di Giaccone Sergio, Bertolero Tizia-	
	na, Giorda Luciano, Rosa Marin Michele e Usseglio Matteo	
	precisato	
	- che l'art. 16 del vigente statuto prevede che l'Assemblea dei soci	
	deliberi in seconda convocazione qualunque sia il numero dei pre-	
	senti;	
	dichiara	
	l'assemblea validamente costituita in seconda convocazione ed atta	
	a deliberare su quanto posto all'Ordine del Giorno e conferma a me	
	Notaio l'incarico per la redazione del presente verbale.	
	Prendendo la parola, il Presidente, dopo aver ricordato che detta	
	Sezione è nata nel 1966 come sottosezione della sezione Alpignano	
	del Club Alpino Italiano e trasformata in sezione autonoma, con il	
	parere favorevole della sezione di Alpignano e con l'approvazione	
	del Consiglio del Club Alpino Italiano Centrale nel 1978, illustra agli	
	intervenuti i motivi per i quali il Consiglio Direttivo ritiene necessario	



che la costituita Associazione consegua la personalità giuridica, mediante riconoscimento precipuamente, sia alla richiesta, avanzata da parte di enti pubblici e privati, con i quali si sono stipulati o si intendono stipulare accordi e convenzioni, che l'attuale organizzazione assuma formalmente la personalità giuridica sia all'esigenza di acquisire un' autonomia patrimoniale "perfetta".

A tal fine, precisa come sia necessario, ai sensi dell'art. 14 del codice civile, che l'Associazione ed il relativo statuto risultino da atto pubblico, una cui copia autentica dovrà essere allegata alla domanda per il riconoscimento.

Espone quindi, il testo già oggetto di approvazione dell'assemblea degli associati in data 25 Marzo 2009 precisando comunque che il futuro riconoscimento dell'associazione, ora esistente, non determinerà l'estinzione dei rapporti attualmente in essere ed il sorgere di nuovi rapporti, bensì la conservazione dei diritti acquisiti e delle obbligazioni assunte.

Il Presidente richiamandosi all'assemblea del 20 marzo del corrente anno, precisa che in detta assemblea, fra l'altro, venne dato mandato al Presidente del Consiglio Direttivo di procedere al deposito in atto pubblico del testo licenziato nell'Assemblea del 25 Marzo 2009, così soddisfacendo il requisito di forma "ad substantiam" richiesto dall'art. 14 del codice civile: il presente verbale, pertanto, esplica una mera attività materiale di riproduzione in atto pubblico del documento (statuto) già formalmente approvato nel suo contenuto dagli associati, nonché, d'altronde, atto dovuto da parte del Presidente

dell'organo amministrativo, alla luce del mandato a lui conferito nell'assemblea del 20 Marzo 2013 sopra richiamata.

Dopo aver concluso la sua esposizione, invita l'assemblea degli associati a deliberare in merito a quanto sopra proposto.

Segue un breve scambio di informative, al termine del quale l'assemblea, all'unanimità,

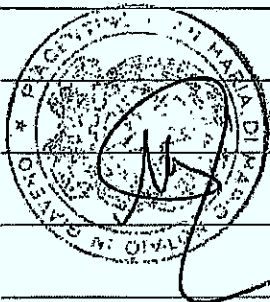
DELIBERA

di approvare articolo per articolo, e nel suo complesso, il testo di Statuto associativo, composto di quarantadue articoli, quale illustrato dal Presidente nella sua esposizione, testo che, previa vidimazione a sensi di legge, si allega al presente verbale sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale, dispensatamene la lettura;

- di autorizzare il Presidente del Consiglio Direttivo a presentare presso i competenti uffici la richiesta per il riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione e ad espletare, al riguardo, ogni incombenza che si rendesse necessaria o anche solo opportuna o utile, conferendogli ogni potere e facoltà, nessuno eccettuato o escluso.

Alle ore nove e quarantacinque circa, null'altro essendovi da deliberare in merito e più nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la parte dell'odierna assemblea da verbalizzarsi in forma pubblica.

Il componente autorizza me Notaio al trattamento, conservazione e comunicazione dei dati risultanti dall'atto ai sensi della legge sulla



privatezza e della normativa sull' antiriciclaggio.

E richiesto

io Notaio ho ricevuto questo atto, parte scritto da me e parte dattiloscritto da persona di mia fiducia sopra cinque facciate di due fogli, da me letto al Presidente, come sopra delegato, che dichiara di approvarlo ed in conferma con me Notaio lo sottoscrive alle ore dieci circa.

Firmati:

ALFIO USSEGLIO

GIAN MARIA PIACENTINO Notaio

STATUTO DELLA SEZIONE DI COAZZE DEL CLUB ALPINO ITALIANO

Titolo I - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

- Art. 1 - È costituita con sede in Coazze un'associazione denominata "Club Alpino Italiano - Sezione di Coazze" e con sigla "C.A.I. - Sezione di Coazze". Essa ha durata illimitata.
- Art. 2 - L'associazione è una sezione del Club Alpino Italiano (C.A.I.) e uniforma il proprio Regolamento allo Statuto e al Regolamento Generale del C.A.I. Essa, per raggiungere una maggiore efficienza, può consociarsi con altre sezioni e/o sottosezioni del C.A.I. e/o con associazioni con finalità affini alla propria; i membri di tale associazione sono di diritto soci del C.A.I.

Titolo II - SCOPI

- Art. 3 - L'associazione ha per scopo di promuovere l'Alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specie quelle del territorio in cui si svolge l'attività sociale, e la tutela del loro ambiente naturale. Per conseguire tali scopi provvede:
- a) alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione di rifugi alpini e bivacchi;
 - b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche anche in collaborazione con le sezioni consorelle competenti;
 - c) alla diffusione della frequentazione della montagna e all'organizzazione di iniziative e attività alpinistiche, sci alpinistiche, escursionistiche, sci escursionistiche, speleologiche, naturalistiche, di alpinismo giovanile, di arrampicata sportiva, di volo libero unito all'alpinismo e di bicicletta da montagna nonché di quelle iniziative ad esse propedeutiche;
 - d) all'organizzazione e alla gestione di corsi di addestramento per le attività di cui alla lettera c) e di quei corsi ad esse propedeutiche;
 - e) all'organizzazione di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività di cui alle lettere precedenti;
 - f) alla programmazione e alla collaborazione con le apposite scuole del C.A.I. competenti in materia, per la formazione di soci dell'associazione come istruttori di alpinismo e sci alpinismo nonché di accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera c);
 - g) alla promozione di attività scientifiche e didattiche volte alla conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;
 - h) alla promozione di ogni e qualsivoglia iniziativa ritenuta idonea alla protezione e alla valorizzazione dell'ambiente montano;
 - i) a pubblicare un periodico sezionale denominato "I chi amu";
 - j) a provvedere alla sede dell'associazione, a curare la biblioteca sezionale, la cartografia e l'archivio.
- È vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate, a eccezione di quelle ad esse connesse.

- Art. 4 - L'associazione non ha scopo di lucro, è indipendente, apolitica e aconfessionale ed improntata a spirito di democraticità. L'anno sociale decorre dal 1 Gennaio al 31 Dicembre.

Titolo III - SOCI

- Art. 5 - I soci si distinguono in benemeriti, ordinari, familiari e giovani. Non è ammessa alcuna altra categoria di soci.
- Art. 6 - Chiunque intenda diventare socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo; per i minorenni la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà. Il Consiglio Direttivo decide in merito all'ammissione e il suo giudizio è insindacabile. Il socio, con l'ammissione, si impegna a osservare lo Statuto, il Regolamento Generale del C.A.I. e il presente regolamento (dei quali riceve copia all'atto dell'iscrizione), nonché le deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo. Il socio presta la propria opera all'interno dell'associazione e alle attività sociali in modo volontario e gratuito. La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.
- Art. 7 - Il socio è tenuto a versare all'associazione:

a) la quota di ammissione che comprende il costo della tessera, del distintivo sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I. e del regolamento sezionale che vengono consegnati all'atto dell'iscrizione;

b) la quota associativa annuale;

c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;

d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Le somme dovute di cui alle lettere b), c) e d) devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno. Il socio in ritardo con il pagamento della quota sociale viene dichiarato moroso da parte del Consiglio Direttivo che delibera le sanzioni da applicare in caso di mora dandone comunicazione al socio.

Il socio non in regola con i versamenti non può partecipare alla vita dell'associazione, né usufruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni.

Art. 8 - I diritti e gli obblighi del socio sono quelli stabiliti negli articoli dello Statuto del C.A.I. e del Regolamento Generale del C.A.I.

La partecipazione alla vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale.

Non sono ammesse iniziative dei soci in nome del C.A.I. se non da questo autorizzate per mezzo dei suoi organi competenti.

Non sono ammesse iniziative o attività dei soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dal C.A.I.

Le prestazioni fornite dai soci sono gratuite.

Art. 9 - Il Socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota versata. Il Socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione. Il trasferimento da una Sezione ad un'altra deve essere comunicato immediatamente alla Sezione di Provenienza dalla Sezione presso la quale il Socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data di comunicazione.

Art. 10 - La qualità di socio si perde per estinzione della persona giuridica che abbia conseguito iscrizione come socio benemerito o per morte del socio, per morosità o per provvedimento disciplinare deliberato.

Art. 11 - Il Consiglio Direttivo può adottare, nei confronti del socio che tenga un contegno contrastante con i principi informatori dell'associazione o con le regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare; nei casi più gravi può essere deliberata la radiazione del socio.

Contro i provvedimenti disciplinari, il socio può presentare ricorso a norma del Regolamento Generale del C.A.I.

Titolo IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 12 - Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci,
- il Consiglio Direttivo,
- il Presidente,
- il Tesoriere,
- il Segretario,
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

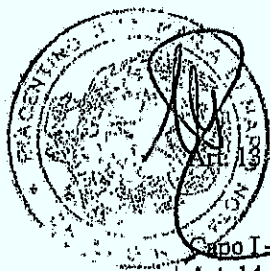
Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e devono essere conferite a soci maggiorenni iscritti all'associazione da almeno due anni compiuti.

Capo I - ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 14 - L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione; essa è costituita da tutti i Soci ordinari e familiari di età maggiore degli anni diciotto e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti e/o i dissenzienti.

L'Assemblea:

- elegge i Consiglieri, i Revisori dei Conti e gli eventuali Delegati nel numero assegnato, scelti tra i Soci maggiorenni ordinari e familiari della Sezione con le modalità previste nel presente statuto. Escluso il voto per corrispondenza;
- approva annualmente il programma dell'associazione, la relazione del Presidente e i bilanci consuntivo e preventivo;



- delibera sull'alienazione, sull'acquisto o la costituzione di vincoli reali sugli immobili;
- delibera sulle modifiche del presente regolamento;
- determina e delibera la quota associativa annuale e quella di ammissione per la parte eccedente la misura minima fissata dall'Assemblea dei Delegati;
- delibera lo scioglimento dell'associazione;
- delibera su ogni altra questione venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o venga sollevata mediante mozione sottoscritta da almeno venticinque soci e presentata all'ordine del giorno.
- Adotta lo statuto

Art. 15 – L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno ed entro il 30 marzo, per l'approvazione dei bilanci e l'eventuale nomina delle cariche sociali; può essere inoltre convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.
L'Assemblea deve essere convocata senza indugio quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

La convocazione avviene mediante avviso esposto nella sede sociale e spedito a tutti i soci; nell'avviso di convocazione devono essere indicati l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della convocazione.

Art. 16 – Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale; i minorenni possono assistere all'Assemblea senza diritto di voto.

Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega scritta. Ogni socio delegato non può portare più di tre deleghe.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto; tuttavia, in seconda convocazione – che potrà tenersi anche a un'ora di distanza dalla prima – l'Assemblea è validamente costituita, qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 17 – L'Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e, se necessario, tre scrutatori.
Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di partecipare all'Assemblea.

Art. 18 –

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto.

Le cariche Sociali sono elettive e a titolo gratuito. Per la designazione e per l'elezione alle cariche Sociali il voto è libero, in quanto l'elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica.

La designazione va espressa su scheda segreta: è escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. A parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAL.

Sono esclusi dal computo i voti di astensione. Nessun Socio può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica Sociale.

Le deliberazioni concernenti l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti aventi diritto al voto; tali deliberazioni non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo.

La deliberazione di scioglimento della Sezione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei Soci aventi diritto al voto.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

Capo II – CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19 – Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione dell'associazione e si compone di quindici membri eletti dall'Assemblea tra i soci.

Ogni socio può esprimere fino a quindici preferenze.

Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti; il Consiglio Direttivo nomina altresì un Segretario e un Tesoriere, anche tra soci non Consiglieri; in questo caso, alle riunioni del Consiglio Direttivo, essi non hanno diritto di voto deliberativo.

Art. 20 – Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Al Consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti.

Art. 21 - Al Consiglio Direttivo spetta la gestione ordinaria dell'associazione, salve le limitazioni contenute nel presente regolamento e/o nello Statuto e nel Regolamento Generale del C.A.I. In particolare, esso:

- Propone all'Assemblea il programma annuale di attività dell'associazione e prende tutte le decisioni necessarie per adempierlo;
- convoca l'Assemblea;
- redige annualmente il bilancio consuntivo e preventivo e approva la relazione del Presidente;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
- delibera sulle domande di associazione di nuovi soci;
- propone incaricati o commissioni responsabili dello svolgimento di determinata attività sociali;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di sottosezioni, gruppi, corsi e scuole, comitati e commissioni;
- delibera in ordine alle finalità indicate nell'articolo 3 del presente regolamento.
- Pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci
- Cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento generale del CAI e del presente Statuto sezionale

Art. 22 - Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni due mesi, su convocazione del Presidente; la riunione deve essere convocata senza indugi quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri, compresi il Presidente e il Vice Presidente.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente.

Il verbale delle riunioni è redatto dal Segretario e firmato da questi e da chi ha presieduto la riunione.

Art. 23 - Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare, qualora lo ritenga utile o necessario, con il consenso del Consiglio stesso, anche persone estranee.

Capo III - PRESIDENTE

Art. 24 - **Compiti e nomina del Presidente**

Il Presidente della Sezione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che può delegare con il consenso del consiglio direttivo; ha la firma Sociale; assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:

- sottoscrive la convocazione dell'assemblea dei Soci;
- convoca e presiede le riunioni del consiglio direttivo
- presenta all'assemblea dei Soci la relazione annuale, accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni del consiglio direttivo

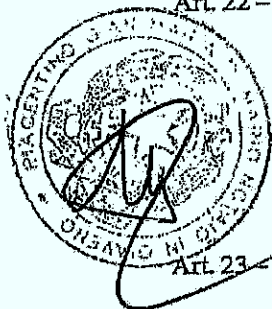
- in caso di urgenza, adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, che dovranno essere ratificati dallo stesso Consiglio nella prima seduta utile.

Il candidato alla carica di Presidente della Sezione al momento della elezione deve aver maturato esperienza almeno triennale negli organi centrali o negli organi delle strutture periferiche o deve avere anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni Sociali completi.

Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei Soci (in alternativa dal Consiglio Direttivo), secondo le modalità stabilite dallo statuto della Sezione

Capo IV - SEGRETARIO E TESORIERE

Art. 25 - Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle deliberazioni di quest'ultimo e sovrintende ai servizi amministrativi dell'associazione.



Art. 26 – Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'associazione e ne tiene la contabilità con la diligenza del buon padre di famiglia. E' firmatario dei conti correnti della Sezione.

Capo V – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 27 – Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri nominati dall'Assemblea per un triennio. Essi sono rieleggibili e nominano fra di essi il Presidente che ha il compito di convocare e presiedere le sedute del collegio.

Art. 28 – Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo della contabilità sociale, convoca l'Assemblea dei Soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

Esso si riunisce almeno una volta ogni tre mesi; alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono far inserire a verbale le loro osservazioni; hanno anche diritto di ottenere dal Consiglio Direttivo notizie sull'andamento della contabilità sociale e di procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Titolo V – AMMINISTRAZIONE

Art. 29 – Il patrimonio sociale è costituito:

- da beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da qualsiasi altra somma che venga erogata a favore dell'associazione, per il raggiungimento dei suoi scopi statutari.

Art. 30 – Le entrate sociali sono costituite:

- dalle quote di ammissione;
- dalle quote associative annuali di spettanza della sezione.

Art. 31 – I fondi liquidi dell'associazione devono essere depositati presso un istituto di credito e intestati all'associazione stessa.

Art. 32 – Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige il bilancio che deve essere presentato all'Assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione.

Art. 33 – I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È vietata la distribuzione fra i soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve.

È vietata la distribuzione fra i Soci, anche in modi indiretti, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve.

In caso di scioglimento della Sezione le attività patrimoniali nette risultanti dalla liquidazione, da farsi sotto il controllo del Collegio nazionale dei Revisori dei conti del Club Alpino Italiano, sono assunte in consegna e amministrate per non più di tre anni dal CDR competente; dopo tale periodo restano acquisite nel patrimonio del GR interessato.

Titolo VI – SOTTOSEZIONI, COMMISSIONI E GRUPPI

Art. 34 – Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del C.A.I., costituire una o più Sottosezioni. La deliberazione di costituzione deve essere sottoposta all'approvazione del competente Comitato di Coordinamento.

Le Sottosezioni non sono dotate di soggettività distinta da quella della Sezione di appartenenza, non dispongono di autonomia patrimoniale, ma solo gestionale e non intrattengono rapporti diretti con l'Organizzazione Centrale. Esse possono avere un proprio regolamento, che non deve essere in contrasto con lo Statuto dell'associazione e che diviene esecutivo con la ratifica da parte del Consiglio Direttivo; qualora siano prive di regolamento proprio, le Sottosezioni si adeguano al regolamento della Sezione di appartenenza.

Le Sottosezioni sono dirette da un Consiglio eletto dall'Assemblea dei loro soci, presieduto da un Reggente e un Vice Reggente eletti, insieme alle altre cariche sociali, a norma di regolamento.

I soci delle Sottosezioni sono a tutti gli effetti soci della Sezione di appartenenza.

- Art. 35 - Il Consiglio Direttivo può costituire speciali commissioni formate da Consiglieri e/o soci aventi competenza specifica in particolari rami dell'attività associativa, determinandone il numero dei componenti, le funzioni, i poteri, predisponendone il regolamento.
- Art. 36 - Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, può costituire gruppi aventi particolari autonomie dal punto di vista tecnico-organizzativo e, ove occorra, amministrativo, e ne determina le norme di funzionamento, in armonia con il presente regolamento.
- Art. 37 - Le commissioni e i gruppi sono diretti da responsabili eletti a norma di regolamento ratificato del Consiglio Direttivo oppure eletti su proposta del Consiglio Direttivo.
Le elezioni alle cariche di cui agli articoli 36, 37 e 38 hanno validità dalla data di ratifica del Consiglio Direttivo della Sezione il quale definisce poteri e obblighi degli eletti.
- Art. 38 - I Reggenti delle Sottosezioni e i responsabili dei gruppi e delle commissioni hanno le stesse facoltà del Presidente, esclusa la legale rappresentanza. Essi:
- rappresentano la sottosezione, il comitato o il gruppo di fronte al Consiglio Direttivo sezionale, alle cui riunioni possono partecipare di diritto senza voto, sempre che non facciano parte del Consiglio Direttivo stesso;
 - tengono i rapporti con la Presidenza della sezione, alla quale comunicano tempestivamente le attività, le iniziative, l'ordine del giorno delle riunioni ed, entro il 28 febbraio di ogni anno, la relazione annuale e i bilanci.
- Art. 40 - Il Consiglio Direttivo della sezione può, in casi gravi e con esecutività immediata, dichiarare la decadenza del Consiglio delle Sottosezioni e dei responsabili delle commissioni e dei gruppi e nominare un reggente o un commissario temporaneo con particolari facoltà.

Titolo VII - CONTROVERSIE

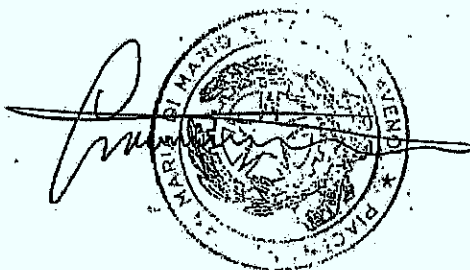
Art. 41 - Tentativo di conciliazione

La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio; il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale. Il Collegio Regionale o Interregionale dei Proviviri è l'organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Proviviri è l'organo giudicante di secondo grado. Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci o fra i Soci ed organi periferici, relative alla vita Sociale, non potranno essere deferite all'autorità giudiziaria, né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, dal Regolamento Generale del CAI o dal regolamento disciplinare, e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

Titolo VIII - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 42 - Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano lo Statuto e il Regolamento Generale del C.A.I.

Ulfir Lupini



soci
e il

olari
e ne

cato

del

esse

tivo
non

ente
ogni

e la
pi e

dei
ano
gani
re o
gani
nto
ero

il

Revisato a RIVOLI il 8 Aprile 2013

ai 1707. 17 con € 168,00.

Cop. conforme all'originale firmato ai sensi di legge

Oraveno, 11 Aprile 2013

